



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Decreto interministeriale 13 aprile 2011:"Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Standard minimi per la formazione dei volontari di protezione civile riconoscibile ai sensi della DGR n. 1301 del 15/09/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore del dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile che contiene il parere favorevole di cui all'art.16, comma 1, lettera d) della L.R. n. 20/01 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

gli standard minimi ai quali debbono rispondere le attività formative ed addestrative per i volontari di protezione civile delle Marche, anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione delle organizzazioni nell'albo/elenco territoriale del volontariato di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 15 settembre 2012, sono quelli riportati nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

detti standard potranno essere integrati ed implementati a seguito di specifiche intese raggiunte fra le Regioni, le Province autonome ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario della Giunta

(Elsa Moroni)

Il Presidente

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge del 24/2/1992 n° 225

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Decreto interministeriale 13 aprile 2011

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012.

DGR n. 1301 del 15/09/2012

MOTIVAZIONE

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha per la prima volta previsto il fatto che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata anche ai volontari di protezione civile, naturalmente tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile.

Per dare concreta attuazione alla norma è stato adottato, di concerto fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che ha operato in stretto raccordo con le Regioni e le Province autonome) ed il Ministero dell'Interno, il decreto interministeriale 13 aprile 2011 che fra l'altro, all'art. 4, individua gli obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

A detto decreto ha fatto seguito il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012 concernente "Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria".

La predetta normativa è di necessità complessa ed articolata, soprattutto se si consideri il fatto che ogni singola disposizione deve assolutamente tener conto delle particolari modalità di svolgimento delle attività di protezione civile e della intrinseca interazione delle stesse. Basterà tener conto del fatto che il citato decreto del 12 gennaio è corredato dai seguenti 4 allegati:

- a) l'allegato 1, che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli "scenari di rischio di protezione civile" e dei compiti in essi svolti dai volontari;
- b) l'allegato 2, che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) l'allegato 3, che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari;
- d) l'allegato 4, che contiene l'intesa per la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime.

In particolare l'allegato 1, al citato decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce che:

"A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.

Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico condividono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente intesa, criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in tema di sicurezza.

Condividere indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari oggetto del decreto interministeriale di cui al richiamato art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare il consolidamento di una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale."

Da tempo opera un gruppo di lavoro, del quale fanno parte Regioni e Province Autonome e rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di declinare e meglio dettagliare i contenuti di ciascuna materia oggetto dei suddetti allegati assicurando il raccordo fra le diverse attività previste.

Con nota DPC/VOL/82438 del 6 dicembre 2012, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltrato il documento concernente "Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza" il cui contenuto è stato concertato, oltre che con il citato gruppo di lavoro, con le Organizzazioni di Volontariato della Consulta nazionale di Protezione Civile, con la CRI ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si è provveduto, sulla base di detto documento, a definire le disposizioni alle quali è necessario attenersi nell'organizzazione delle attività formative ed informative a favore del volontariato di protezione civile, riportate nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della delibera della quale si propone l'approvazione.

Con la DGR n. 1301 del 15 settembre 2012, concernente "L.R. 32/2001 - intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, sulla direttiva concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso". Istituzione dell'albo/elenco territoriale del volontariato di protezione civile, criteri per l'iscrizione, il mantenimento della stessa e la cancellazione delle organizzazioni nell'albo/elenco territoriale." è stato fra l'altro stabilito che "Per ottenere la periodica conferma dell'iscrizione, oltre alla conferma dei predetti requisiti, le organizzazioni dovranno aver svolto nel triennio precedente attività di protezione civile anche diverse dagli interventi di emergenza, quali informazione alla popolazione sulle tematiche della previsione e prevenzione, la diffusione della moderna coscienza di protezione civile o aver partecipato ad attività formative o esercitative"

E' opportuno precisare che, a tal fine, mentre saranno riconosciute tutte le attività formative ed esercitative che abbiano avuto luogo fino al 30 giugno 2013, dopo tale data potranno essere riconosciute solo le attività formative ed informative che rispondano a quanto stabilito con la deliberazione della quale si propone l'adozione.

E' opportuno precisare inoltre che dal presente atto non deriva e non può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Premesso tutto quanto sopra, si propone l'adozione di una deliberazione della Giunta regionale ad oggetto:

Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Decreto interministeriale 13 aprile 2011:"Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Standard minimi per la formazione dei volontari di protezione civile riconoscibile ai sensi della DGR n. 1301 del 15/09/2012.

Il responsabile del procedimento
(Mauro Perugini)

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E
PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione della Giunta regionale. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

Il direttore
(Roberto Oreficini Rosi)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Elisa Moroni)

7

24



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato a)

Le attività formative e le attività informative e di addestramento per i volontari di protezione civile, per poter essere riconosciute i sensi della DGR N. 1301 del 15 settembre 2012, devono essere realizzate in ottemperanza ai sottoelencati criteri.

I Predisposizione del "Piano Formativo".

- 1) Il piano formativo deve raccogliere la programmazione, per un determinato arco temporale (semestrale, annuale, pluriennale), delle iniziative alle quali devono partecipare i volontari per assicurare, nel tempo, la formazione e il necessario periodico aggiornamento di tutti i volontari aderenti. Il Piano Formativo deve riportare anche la 'storia formativa' dell'associazione, ricostruendo tutte le iniziative realizzate in tale ambito negli anni precedenti o quelle, organizzate da pubbliche amministrazioni o da altre organizzazioni di volontariato, alle quali abbiano partecipato i volontari.
- 2) Per le organizzazioni di volontariato di rilievo locale il piano formativo può comprendere anche l'indicazione delle attività formative ritenute indispensabili e che si chiede siano organizzate dalla Regione. Il piano formativo deve essere trasmesso alla Regione Marche per l'anno 2013 entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, con cadenza almeno biennale, entro il 30 gennaio.
- 3) Qualora la Regione non formuli osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento del piano formativo lo stesso si intende approvato.
- 4) Il piano deve prevedere, comunque la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in possesso dei volontari o dell'organizzazione conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
- 5) Le attività formative debbono avere come riferimento i compiti svolti dall'organizzazione di appartenenza e, in essa, dai singoli volontari, nel rispetto degli specifici modelli organizzativi e delle capacità operative.
- 6) Le attività formative, progettate tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali dell'organizzazione preordinate alle attività di protezione civile, debbono essere adeguate a formare i volontari all'intervento negli scenari di rischio ed alla tipologia di attività indicati nel decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012, e che possano essere riferiti alla Regione Marche, come di seguito elencati.
- 7) La Regione predispone il proprio piano formativo entro il 30 marzo 2013 e, per gli anni successivi, entro il 15 febbraio di ogni anno.

Il Scenari di rischio ed attività oggetto della formazione generale

Le attività formative realizzate dalle organizzazioni di volontariato potranno avere come riferimento gli scenari di rischio e le tipologie di attività di seguito riportate:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

a) scenari di rischio

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;

b) attività

- assistenza alla popolazione, intesa come: attività socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquee;
- attività cinofile.

III Scenari di rischio ed attività oggetto della formazione riservata alle Organizzazioni di tipo specialistico.

Potranno essere riconosciute ai sensi della DGR 1301 del 15 settembre 2012, solo per le organizzazioni che svolgano esclusivamente o prioritariamente attività di soccorso sanitario o psicosociale le attività formative in materia di:

- soccorso e assistenza sanitaria;
- assistenza alla popolazione, intesa come attività psicosociale.

IV Scenari di rischio ed attività oggetto della formazione riservate alla Regione.

La Regione provvede direttamente alla organizzazione delle attività formative in materia di:

- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
 - attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
 - applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro al volontariato di protezione civile;
 - attività formative finalizzate all'uso delle tecnologie per il controllo del territorio, dei sistemi informativi ed informatici e dei sistemi di comunicazione dedicati alla gestione delle emergenze utilizzati dal sistema di protezione civile della Regione Marche.
- .Eventuali attività formative in materia, frequentate in altre Regioni o sui luoghi di lavoro, potranno essere totalmente o parzialmente riconosciute previa verifica del programma svolto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

V Scenari di rischio assimilati alle attività di protezione civile – attività formative riconoscibili

Benché non esattamente riconducibili alle attività di protezione civile possono essere considerate assimilabili alle stesse quelle poste in essere in riferimento a scenari nei quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge, quali:

- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti ;
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario;
- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento di ordigni bellici;
- attività di supporto alle autorità competenti nella ricerca persone disperse/scomparse;
- attività di difesa civile.

In considerazione del possibile impiego del volontariato a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria, potranno essere riconosciute, ai sensi della DGR 1301 del 15 settembre 2012, le attività formative progettate e realizzate in raccordo con gli Enti e le istituzioni competenti per materia ed il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile.

VI Organizzazione dei corsi, contenuti ed affidamento delle docenze

Le seguenti disposizioni debbono essere seguite per l'organizzazione di attività formative organizzate da pubbliche amministrazioni, compresa la Regione, e da organizzazioni di volontariato.

Organizzazione dei corsi:

- a) per ogni corso va individuato un responsabile, il quale deve essere presente alle attività formative e svolge i compiti necessari per il miglior andamento dell'iniziativa;
- b) ogni corso va definito in termini di durata (ore/giornate d'aula) in relazione agli specifici contenuti;
- c) deve essere indicata la sede di svolgimento e gli orari di lezione (calendario d'attività o d'aula);
- d) deve essere predisposto materiale didattico da poter distribuire ai partecipanti;
- e) per ciascun corso va determinato il numero massimo di partecipanti;
- f) per ciascun corso, organizzato e gestito da una organizzazione di volontariato ovvero organizzato e gestito da una pubblica amministrazione, i partecipanti devono essere nominativamente e formalmente convocati; è sufficiente, ove possibile, la semplice convocazione mediante posta elettronica;
- g) per ogni giornata d'attività o d'aula va predisposta la registrazione dell'effettiva presenza o partecipazione;
- h) al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipante un attestato di "partecipazione";

lw



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- i) in riferimento alle particolari caratteristiche del corso organizzato, può essere somministrato un "test d'ingresso" per la valutazione preliminare delle conoscenze possedute e un "Test d'uscita" per la verifica degli obiettivi raggiunti e dei contenuti appresi. In caso di somministrazione dei "test d'ingresso e d'uscita" sarà rilasciato un attestato di "proficua partecipazione" volto a documentare i risultati conseguiti in termini di apprendimento;
- j) per quanto attiene il conseguimento di abilità pratiche (utilizzo di attrezzature, ecc.) che potranno essere valutate prevedendo prove di tipo operativo; per le attività formative di natura addestrativa, la verifica di apprendimento viene effettuata nell'ambito della partecipazione alle azioni previste dal programma di attività, ovvero dal documento di impianto dell'esercitazione o prova di soccorso;

Se il corso è organizzato e gestito da un'organizzazione di volontariato deve essere conservata, nell'archivio della stessa, copia di tutto il materiale sopra elencato, anche ai fini della attestazione dei requisiti necessari per la conferma periodica dell'iscrizione dell'organizzazione nell'albo/elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Contenuti:

per ciascuna iniziativa va elaborato un programma che specifichi:

- a) la descrizione sintetica degli obiettivi che ci si propone di conseguire, con riferimento alle peculiari capacità dell'organizzazione;
- b) l'articolazione dell'attività (*Programma*), evidenziando in particolare e chiaramente il tema della sicurezza;
- c) l'individuazione dei volontari a cui è finalizzata, in ragione dei compiti svolti;
- d) l'indicazione degli istruttori-docenti che saranno impegnati

Affidamento della docenza:

- i formatori/addestratori/istruttori possono essere individuati in base all'esperienza professionale specifica (curriculum, professionalità o esperienza acquisita);
- le attività formative possono essere svolte anche da istruttori-docenti interni alle organizzazioni di volontariato, se muniti della necessaria qualificazione-esperienza, debitamente comprovata;
- possono essere individuati ed adeguatamente formati dei "volontari formatori" all'interno delle organizzazioni di volontariato;
- ai formatori/addestratori/istruttori individuati va comunque richiesta la presentazione di un curriculum adeguato allo svolgimento della specifica attività formativa;

Elenco dei formatori:

la Regione potrà predisporre un apposito elenco di formatori, anche tenendo conto delle proposte avanzate dalle organizzazioni di volontariato.

Handwritten signature



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per le attività formative, informative e di addestramento può essere richiesta l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, secondo le specifiche procedure a tal fine stabilite, ma tale richiesta e la relativa concessione da parte dell'autorità di protezione civile preposta non è indispensabile ai fini del riconoscimento dell'attività nell'ambito del piano formativo.

Sono fatti salvi tutte le patenti e i certificati di brevetto/abilitazione/idoneità già previsti da specifiche normative o disposizioni di settore, anche relativamente ad attività di natura specialistica.

Aw